**COMUNE DI MONTECALVO IRPINO**



**ENTI PUBBLICI VIGILATI**

**Gli enti pubblici vigilati**

**Gli enti pubblici vigilati: ambiti territoriali ottimali, consorzi e associazionismo**

Oltre alle partecipazioni societarie il Comune è parte di tutta una serie di altri soggetti che si ritengono esclusi dal presente Piano ma che saranno passati in rapida rassegna.

Innanzitutto gli ambiti territoriali ottimali. In riferimento al settore idrico, dei rifiuti e del gas, una leva strategica efficace per favorire l’aggregazione in questi tre settori è consistita nell’organizzare l’affidamento del servizio su aree territoriali di estensione abbastanza ampie. Questa strategia trova già una base normativa di partenza nella Legge 138 del 2011, che ha previsto che i servizi pubblici a rete a rilevanza economica siano gestiti per Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), “*tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio*”, di dimensione almeno provinciale, istituiti dalle Regioni, art. 3-bis. Successivamente è stato definito il ruolo degli enti di governo degli ATO, ai quali sono affidate “*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo*” (art. 34, comma 23 legge 221/2012), stabilendo al contempo la decadenza di tutti gli affidamenti non conformi alla normativa europea.

In relazione alla questione degli ambiti territoriali ottimali, è necessario evidenziare che, in via generale, i commi in questione rendono obbligatoria, prevedendo una specifica tempistica, l’adesione dei Comuni agli enti di governo degli ambiti, come definiti dalle Regioni, e dispongono una specifica procedura per l’affidamento – a livello di ambito territoriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti - che deve essere effettuato attraverso la pubblicazione, da parte dell’ente di governo dell’ATO della relazione pre-affidamento (prevista dall’articolo 34 c. 20 del dl 179/2012 s.m.i.), corredata da un piano economico-finanziario con le relative modalità di finanziamento, asseverato da un istituto di credito o equipollente, che deve contenere la proiezione dei costi, dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Rispetto invece ai vincoli, resi ancora più stringenti nel caso di affidamento *in house* da parte dell’ente di governo dell’ambito, vi sono problemi inerenti l’esatta identificazione della quota da accantonare, nei termini di legge, nel bilancio degli enti locali proprietari. La Corte dei Conti nell’Audizione del 3 novembre 2014 sul “DDL Stabilità per l’anno 2015” svolta presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, aveva rilevato che onde evitare che da investimenti di capitale proprio possano derivare rischi di perdite che si riverbererebbero sul bilancio degli enti proprietari, gli stessi sono tenuti ad accantonare in bilancio pro quota una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale investito. Pare quindi plausibile che in caso di un piano degli investimenti che prevede un aumento di capitale, gli enti soci dovranno accantonare nel proprio bilancio solo le somme necessarie a tal fine, secondo la quota di capitale detenuta, ma non l’investimento complessivo. Infatti lo stesso investimento, ciò dipende dalle previsioni del piano nel triennio considerato, potrebbe finanziarsi anche mediante l’utilizzo di risorse esterne ed attraverso la copertura tariffaria. Una differente interpretazione restrittiva rischierebbe di rendere, di fatto, impraticabile il ricorso all’in-*house* d’ambito, limitando quindi l’autonomia di scelta dell’amministrazione nella gestione del servizio sovra comunale. E’ pertanto necessario un chiarimento su questo essenziale aspetto che dispone vincoli di natura economico-finanziaria per i bilanci degli enti locali soci. Rispetto a tali disposizioni – rivolte alle nuove procedure di affidamento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica - è tra l’altro necessario un approfondimento circa la portata operativa della previsione introdotta in materia di redazione del bilancio consolidato con quello della società in-house alla quale si intenda affidare un determinato servizio, sia pure limitatamente agli affidamenti di ambito e non del singolo Comune. La stessa normativa reca un obbligo di legge che potrebbe essere inteso quale norma speciale valida fin dal 2015, ma riferita comunque ai nuovi affidamenti, che deve essere chiarito. In relazione inoltre al previsto incentivo all’aggregazione societaria, sembra necessaria una maggiore esplicitazione operativa che consenta così di effettuare percorsi aggregativi aziendali di efficientamento.

Sul fronte ambiti territoriali ottimali, registriamo quattro ambiti differenti, oltre ai tre citati sopra, quello del gas naturale: gli Ambiti Territoriali Minimi ATEM per la distribuzione del gas sono stati fissati per legge con il D.M. 19.1.2011 che ne fissa 177, con dimensioni adeguate per lo sfruttamento di economie di scala. Lo stesso decreto prevede che gli enti locali di ciascun ambito territoriale affidano il servizio di distribuzione gas previsto dall’art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tramite gara unica.

L’art. 2 del D.M. 226/2011 prevede che capofila sia il Comune capoluogo di Provincia, laddove presente come nel nostro ATEM Avellino e Provincia, o la Provincia, a convocare i Comune facenti parte del proprio ambito, secondo la tempistica del Decreto 11 febbraio 2012 per dare così avvio all’indizione della gara d’ambito.

Il Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 6.8.2016 ha aderito all’’**Ente Idrico Campano** ai sensi della L.R. 15/2015, art. 21. La legge reca norme in materia di riordino del servizio idrico integrato, prevedendo la costituzione dell’Ente Idrico Campano (EIC), quale Ente di governo per la gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale unico che coincide con l’intero territorio regionale. In base all’art. 1 comma 3 all’EIC partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano costituiti in consorzio obbligatorio di funzioni.

Il Comune, giusta Deliberazione C.C. n.24 del 9.12.2016, ha aderito, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, all’**Ente d’Ambito Rifiuti**, con la previsione di una spesa di Euro 0,50 per abitanti, quale contributo alle spese di funzionamento.

Oltre all’ATO l’ente ha aderito ad alcune convenzioni per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il Comune aderisce all’**Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nell’ambito territoriale della Provincia di Avellino n. A1.** con una quota pari al 4,43%. In applicazione dell’art. 31 del D. Lgs. 267/2000 è stato costituito il consorzio tra i comuni dell’Ambito Territoriale A1, di cui alla Delibera di Giunta della Regione Campania n. 320 del 3.7.2012 (BURC 42/2012). I Comuni hanno conferito al Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia per la **Gestione delle Politiche Sociali –** **Ambito Territoriale A1**, la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

In ordine all’**ATEM Distribuzione gas naturale Avellino e provincia**, l’art. 2 del D.M. 226/2011, prevede che “*gli enti locali di ciascun ATEM affidano il servizio distribuzione gas tramite gara unica*”. Il provvedimento nulla prevede in ordine alle intese che debbono intervenire tra gli enti, probabilmente una convenzione ex articolo 30 TUEL, ma al momento ancora non si è partiti. Intanto il Comune di Avellino ha avviato le procedure per l’affidamento dei servizi di distribuzione per conto dell’ATEM 146-Avellino.

Gli ambiti territoriali ottimali sono forme di partecipazione previste dalla stessa legge di stabilità 2015 nell’ottica del processo di razionalizzazione in atto, oltre che quali “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), e pertanto non sono oggetto del presente Piano. Allo stesso modo, le altre forme di partecipazioni, consorzi e associazioni.

**I CONSORZI DEL COMUNE DI MONTECALVO IRPINO**

Per completezza, si segnala, il Comune partecipa al **Consorzio ASMEZ** con una quota pari allo 0,33%, il consorzio è costituito ai sensi degli articoli 2062 e seguenti del Codice Civile.

Il Consorzio è un ente senza fini di lucro a maggioranza pubblica: esso svolge un'attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei comuni consorziati in diversi settori di attività; numerose sono le aree d'intervento attivate. Fanno parte dell'Assemblea consortile tutti gli enti locali che ne detengono circa il 70% delle quote.

Il Consorzio si propone di dare supporto a detti Enti per l'introduzione delle nuove tecnologie, per il miglioramento delle tecniche di gestione, per l'accesso ai fondi europei e per divenire effettivi protagonisti del contesto socio-economico della popolazione amministrata. La vasta platea di enti aderenti consente di abbattere i costi attraverso la standardizzazione delle procedure e dei processi e di utilizzare consulenze e risorse ad alta professionalità, che garantiscano al massimo il livello qualitativo degli interventi. I servizi erogati vengono regolamentati con la stipula di apposito disciplinare tra Consorzio e comune associato. All’ente, potenziale fruitore di detti servizi, resta sempre assicurata la piena libertà di accedervi. Al Consorzio, viceversa, è assicurata un'effettiva operatività nella misura in cui i suoi servizi siano ritenuti utili e convenienti dagli Associati, che vengono così ampiamente garantiti dal rischio di aver creato un'ennesima "sovrastruttura" che opera per mantenere se stessa.

Il Comune aderisce al **GAL UFITA Società Consortile a r.l.**

Il Comune di Montecalvo Irpino con deliberazione consiliare n. 49 adottata il 14.11.1997, ha aderito alla Società Consortile mista a.r.l. denominata GAL – Ufita, al fine di poter partecipare alla realizzazione del progetto LEADER II seconda fase.

La quota dell’Ente nella detta società è di € 3.570,00 interamente versata così come risulta dalla certificazione camerale